



COMUNE DI BRINDISI
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI, E PER LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI (Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - DPR 26 agosto 1993, n. 412 DPR 21 dicembre 1999, n. 551- D.L.vo 19 agosto 2005, n.192/allegato L).

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

DEFINIZIONI:

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

- 1) per "legge 10/91", la legge 9 gennaio 1991, n. 10 avente per oggetto: <<Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia>>;
- 2) per "DPR 412/93", il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, <<Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10>>;
- 3) per "DPR 660/96", il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, <<Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi e gassosi>>;
- 4) per "DPR 551/99", il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, <<Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia>>;
- 5) per "norma UNI 10389", la normativa tecnica UNI attuativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412 e relativa a: <<Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione>>;
- 6) per "utilizzatore dell'impianto termico", il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.), dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a verifica, così come individuato dal comma 1, lettera j, art. 1 e dal comma 2, art. 11 del DPR 412/93;
- 7) per "oneri", gli importi, differenziati per classe di potenza dei generatori di calore, che gli utilizzatori degli impianti termici devono versare al Comune di Brindisi a seguito di controllo dei propri impianti termici;

8) per "Organismo esterno", l'organismo tecnico, avente specifica competenza, cui a seguito di convenzione, è demandato dal Comune di Brindisi la effettuazione dei controlli periodici necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico;

9) per "Verificatore", il personale tecnico, dipendente dal Comune di Brindisi o dall'Organismo esterno, incaricato ad effettuare materialmente, sul campo, i controlli degli impianti termici e le misurazioni del rendimento di combustione dei generatori di calore;

10) per "Rapporto di Prova", il verbale conclusivo redatto dal Verificatore a seguito di controllo di un impianto termico sul quale ha effettuato tutte le verifiche previste dal libretto di impianto o dal libretto di centrale (allegato F al D.L.vo n.192/05);

11) per "Rapporto di controllo tecnico", il rapporto redatto dal tecnico a cui viene affidata la manutenzione dell'impianto termico, il cui modello, relativo agli impianti termici inferiori a 35 kW, è riportato all'allegato G del D.L.vo n.192/05;

12) per "Settore competente", il Settore Lavori Pubblici – Servizio Impianti Tecnologici – del Comune di Brindisi, al quale compete la gestione del controllo sugli impianti termici di proprietà privata ricadenti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche da effettuarsi, a cura del Comune di Brindisi, sullo stato di manutenzione e di esercizio, nonché sul rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione dell'articolo 31 della legge n. 10/91 e della normativa prevista dall'art. 11, comma 18 del DPR n. 412/93.

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici con potenza termica al focolare superiore a 4 kW, così come individuati dal comma 1, lettera f) dell'art. 1 del DPR n. 412/93.

Sono esclusi dai controlli gli apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed i c.d. termocamini.

ART. 2

Limitatamente ai controlli relativi agli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, il Comune di Brindisi adotta la procedura prevista dall'articolo 11/comma 20 del DPR 412/93, così come modificato dall'articolo 15 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551: in tal caso i controlli si intenderanno effettuati se gli utilizzatori degli impianti termici o i manutentori o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione faranno pervenire al Comune, o all'eventuale Organismo esterno all'uopo incaricato, secondo le modalità e le scadenze fissate con specifico provvedimento dell'Amministrazione da emanarsi entro il mese di Novembre degli anni pari (salvo diversa determinazione della G.C.), il Rapporto di controllo tecnico allegato "F" al D.L.vo 192/05, allegando la ricevuta di cui al successivo comma.

Il Comune di Brindisi, attraverso l'Organismo esterno preposto ai controlli, effettuerà annualmente controlli a campioni su almeno il 5% dei Rapporti di controllo tecnico pervenuti senza ulteriore onere a carico dell'utenza.

Gli utilizzatori che invieranno il Rapporto di controllo tecnico con le modalità previste dal precedente comma, effettueranno i versamenti direttamente, tramite bollettino di c/c postale intestato al Comune di Brindisi, e allegheranno la ricevuta al Rapporto di controllo tecnico già compilato dal proprio manutentore o soggetto terzo responsabile.

ART.3

Gli utilizzatori degli impianti termici aventi potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, che non si avvalgono della modalità dell'invio del rapporto di controllo tecnico, saranno soggetti a verifica onerosa a termini dei successivi articoli.

ART. 4

Le verifiche saranno effettuate da tecnici dipendenti del Comune di Brindisi o da Organismo esterno appositamente incaricato, in applicazione di quanto previsto dal comma 19 dell'art. 11 del DPR n.412/93, **con le periodicità previste dall'allegato L-comma 1 del D.L.vo n.192/05.**

Le verifiche dovranno essere effettuate sul territorio comunale di competenza che, ai fini dei tempi e delle modalità delle stesse, potrà essere diviso in più zone.

I corrispettivi per le verifiche, da corrispondersi mediante versamento diretto all'Amministrazione comunale, sono stabiliti periodicamente con apposita delibera di G.C., e diversificati per classe di potenza degli impianti termici, secondo le seguenti classi di potenza:

- potenza nominale superiore e uguale a **4 e fino a 35 kW;**
- potenza nominale superiore a **35 e fino a 350 kW;**
- potenza nominale **superiore a 350 kW.**

Le potenze suindicate sono riferite alla potenza nominale globale dell'impianto termico posto al servizio di un unico edificio.

Qualora tale potenza fosse ripartita fra due o più generatori di calore in aggiunta agli oneri determinati ed in vigore andrà applicata una maggiorazione pari al 20% degli oneri previsti per ogni generatore oltre il primo.

Qualora le verifiche siano gestite da organismi esterni diversi dall'ente pubblico, per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente, o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici, ai sensi dell'art.117/3° del D.L.vo n.267/2000.

ART. 5

In caso di affidamento dei controlli sugli impianti termici ad Organismo esterno appositamente incaricato, l'esercizio dei poteri di direzione, controllo e vigilanza spetta al Settore competente del Comune di Brindisi, al quale compete comunque la supervisione e il coordinamento.

ART. 6

Le verifiche alle utenze domestiche saranno effettuate normalmente durante il periodo di esercizio consentito degli impianti termici in base alla zona climatica prescritta dal comma 1 dell'art. 2 e dal comma 2 dell'art. 9 del DPR n. 412/93, e dal relativo allegato A, in cui ricade il Comune di Brindisi.

ART. 7

La data o il periodo in cui sarà effettuata la verifica verrà comunicata con un preavviso scritto all'utilizzatore dell'impianto termico con almeno 10 gg. di anticipo, indicando il recapito telefonico a cui rivolgersi.

Per gli impianti non ancora accatastati, il cui censimento avverrà contestualmente alle verifiche in corso di svolgimento, l'avviso scritto di cui sopra si intenderà reso mediante l'affissione di manifesti e/o avvisi pubblicati su quotidiani locali.

ART. 8

L'utilizzatore dell'impianto termico che, avvisato della verifica nei termini e modi stabiliti dal precedente articolo 7, non potesse essere presente al sopralluogo per comprovati motivi non rinviabili, deve darne comunicazione anche telefonica, almeno 24 ore prima della verifica, e concorderà una nuova data per l'effettuazione della stessa, annotando il codice di operazione che verrà fornito all'utente dall'Organismo esterno.

ART. 9

Qualora la verifica non possa essere effettuata per cause imputabili all'utilizzatore dell'impianto termico, a quest'ultimo sarà addebitato - a titolo di rimborso spese - un importo pari al 50% degli oneri già versati o comunque dovuti per la verifica resa. Resta salvo il regime ordinario del corrispettivo per la successiva verifica, effettuata con le modalità previste negli articoli 7 e 8. L'utente sarà destinatario di un ulteriore avviso preannunciante la verifica.

ART. 10

Nel caso di affidamento ad Organismo esterno, se per cause imputabili all'utilizzatore dell'impianto termico, non fosse possibile per la seconda volta l'effettuazione della prescritta verifica, l'Organismo esterno medesimo comunicherà immediatamente tale impedimento al Settore competente del Comune, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, notificherà all'utente, a mezzo raccomandata A.R., atto di diffida all'uso dell'impianto termico e, contestualmente, fisserà la data della nuova visita di verifica che dovrà effettuarsi congiuntamente dai tecnici dell'Organismo esterno e da un Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore competente del Comune. Qualora lo stesso utente non provveda entro i successivi 30 giorni a rendere possibile l'effettuazione della nuova visita di verifica, il Settore competente provvederà ad erogare la sanzione di cui all'art. 34 della legge 10/91.

Copia dell'atto di diffida verrà inviata, per opportuna conoscenza, alla Società erogatrice del gas, per impianti alimentati a metano, o alla Ditta fornitrice del combustibile, per impianti alimentati a gasolio.

Qualora la nuova visita di verifica dovesse essere effettuata, oltre all'addebito del rimborso di cui al precedente articolo 9 maggiorato di un ulteriore 25%, verrà applicato il regime ordinario del corrispettivo relativo alla tipologia dell'impianto di cui all'art.4.

Ai Funzionari Tecnici in servizio presso il Settore competente, qualora effettuino le visite di verifica di cui al 1° comma al di fuori dell'orario lavorativo, spetta di diritto per ogni impianto verificato un contributo unitario pari a quello previsto dall'art.14 della Deliberazione Aut.Energia Elettrica e Gas del 22/07/04. Ai suddetti Funzionari è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Tutti gli oneri previsti nel presente articolo, sono a totale ed esclusivo carico dell'utilizzatore dell'impianto termico per il quale si effettua l'intervento.

ART. 11

E' comunque data la possibilità all'utilizzatore dell'impianto termico di farsi rappresentare da una terza persona a presenziare alle operazioni di controllo e a controfirmare il relativo documento di verifica, accettandone incondizionatamente ogni decisione in merito.

ART. 12

Le verifiche effettuate dai tecnici in possesso dei requisiti di cui all'allegato A, saranno mirate ad accertare che l'impianto sia gestito, esercito e mantenuto in modo conforme a quanto disposto

dalle leggi e dalla normativa tecnica relativa.

Tutte le verifiche dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto o di centrale ed in base alla norma UNI 10389, oltre che nel rispetto dei dettami del DPR n. 412/93, e successive modifiche ed integrazioni, del DPR n. 660/96, relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e del D.L.vo 192/05.

In generale verrà accertato:

- che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto o di centrale e che tale documento sia correttamente tenuto;
- che l'utilizzatore o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente;
- che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90;
- che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite;
- che siano rispettate tutte le norme contenute nel DPR n. 412/93, e successive modifiche ed integrazioni, e nella relativa normativa tecnica di supporto.

In particolare verrà misurato ed accertato:

- la potenza termica al focolare;
- il tipo di combustibile usato;
- la temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- la temperatura dell'aria comburente (°C);
- la percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- l'indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi;
- la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore;
- la percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- la perdita di calore sensibile dei fumi (%);
- il rendimento di combustione alla potenza nominale (%);

Saranno, inoltre, verificati:

- lo stato delle coibentazioni;
- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- i dispositivi di regolazione e controllo;
- la taratura degli strumenti di regolazione e controllo;
- il sistema di areazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
- l'esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

ART. 13

I risultati della verifica verranno riportati su apposito documento denominato **Rapporto di Prova**, i cui modelli sono rappresentati negli allegati **B** e **C** acclusi al presente Regolamento. Tale Rapporto di Prova, firmato dal Verificatore e controfirmato dall'utilizzatore dell'impianto termico o dal suo rappresentante, costituisce il documento valido che comproverà che l'impianto termico controllato è in regola con le norme dei DPR n. 412/93, n.660/96 e D.L.vo 192/05, e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

Il Rapporto di Prova verrà redatto in doppia copia, di cui una sarà consegnata all'utilizzatore od al suo rappresentante, una seconda resterà in possesso del verificatore che ha effettuato il controllo.

Nel caso di affidamento del servizio ad Organismo esterno, il rapporto di prova sarà redatto in triplice esemplare, con onere per il verificatore di inviare copia al Comune entro 15 giorni dalla data della verifica.

In tal caso, al Rapporto di Prova sarà allegata la strisciata di stampa che dovrà recare stampigliati la marca, il tipo ed il numero di serie dell'analizzatore usato, la data e l'ora della verifica, la denominazione, ragione sociale e recapito telefonico del verificatore, oltre che il tipo di combustibile ed i risultati delle misurazioni effettuate.

ART. 15

I corrispettivi previsti agli artt. 9 e 10 dovranno essere versati dall'utilizzatore dell'impianto prima della verifica, mediante pagamento con apposito bollettino di c/c postale che verrà inviato dall'Organismo esterno preposto ai controlli ovvero dal Comune in caso di accertamento diretto, unitamente al preavviso di cui all'articolo 9 del predetto Regolamento. In caso di ritardato pagamento, oltre 7 giorni dalla scadenza indicata per il pagamento, verrà applicata una indennità di mora del 6 % sull'importo da pagare.

Qualora il ritardo sia superiore a 30 giorni dalla scadenza indicata per il pagamento, oltre all'indennità di mora, potrà essere richiesto dal gestore un interesse pari a quello che lo stesso gestore corrisponde al proprio tesoriere, in vigore il giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La relativa ricevuta verrà consegnata al Verificatore all'atto del controllo e da questo allegata alla copia del Rapporto di Prova.

ART. 16

Qualora a seguito di verifica venisse accertata la mancata effettuazione delle manutenzioni e dei controlli dei parametri della combustione, secondo i termini e le modalità di legge, o dovessero riscontrarsi anomalie normativamente previste, il verificatore contestualmente provvederà a notificare all'utente, a mezzo apposita modulistica, l'invito a eliminare le individuate irregolarità entro 30 giorni.

Trascorso tale termine il sopralluogo di verifica sarà ripetuto, secondo le modalità previste all'articolo 7 del Regolamento.

Per questo secondo sopralluogo, all'utente sarà effettuato un addebito, a titolo di rimborso spese, pari al 50% degli oneri ordinari di verifica.

ART. 17

Qualora a seguito del ripetuto sopralluogo di cui al 2° comma dell'art. 16 venisse accertato il mancato adeguamento dell'impianto termico alla normativa di riferimento, il Settore competente del Comune notificherà all'utente, a mezzo posta mediante raccomandata A.R., atto di diffida all'uso dell'impianto termico e, contestualmente, fisserà la data della nuova visita di verifica che dovrà effettuarsi anche con l'intervento di un Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore competente con le modalità già previste e descritte nel precedente art.10.

Dall'eventuale ulteriore accertamento del mancato adeguamento dell'impianto termico alla normativa di riferimento scaturirà, oltre all'atto di diffida all'uso dell'impianto termico, l'applicazione delle sanzioni di legge. Qualora non fosse possibile ricondurre l'impianto ai prescritti valori di rendimento nonostante l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, dovrà emettersi un'ordinanza per la sostituzione del generatore di calore, da effettuarsi entro 300 giorni feriali a decorrere dalla data dell'ultima verifica.

La diffida e l'ordinanza verranno inviate, per opportuna conoscenza, alla Società erogatrice del gas o alla Ditta fornitrice del combustibile.

ART. 18

Gli importi degli oneri delle verifiche periodiche previste dall'articolo 4 del presente Regolamento potranno essere soggetti a revisione ogni due anni in concomitanza con il periodo di inizio del biennio di autocertificazione fissato nel mese di Novembre, fatta salva diversa deliberazione della Giunta Comunale, in base all'eventuale variazione dei costi degli elementi che concorrono a determinarli, da formalizzare con atto deliberativo.

ART. 19

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia al momento vigenti.

ALLEGATO "A"

REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE

- 1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.**
- 2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.**
- 3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.**
- 4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.**
- 5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:**
 - a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;**
 - b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;**
 - c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.**
- 6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.**
- 7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.**
- 8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.**

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE 35 kW

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Impianto termico sito nel comune di: (.....)
 in via/piazza: Cap:
 Responsabile dell'impianto: tel:
 Indirizzo:
 in qualità di: proprietario amministratore terzo responsabile

Generatore di calore: Costruttore: Modello: Matricola:
 Anno di costruzione: Tipologia: Marcatura efficienza energetica: (DPR 660/96):
 Potenza termica utile nominale (kW): fluido termovettore:
 Bruciatore abbinato: Costruttore: Modello: Matricola:
 Anno di costruzione: Tipologia: Campo di funzionamento (kW):

Destinazione: riscaldamento acqua calda sanitaria
 Combustibile: gas naturale/G.p.l. gasolio/olio comb.

Data di installazione del generatore di calore: Data del presente controllo:

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Documentato	Presente	Assente	Note
Libretto di centrale			
Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas)			
Certificazione ex UNI 8364			
Dichiarazione di conformità			
Libretto uso/manutenzione bruciatore			
Libretto uso/manutenzione caldaia			
Pratica ISPESL			
Certificato prevenzione incendi			

C. ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO

1. Centrale termica			
- idoneità del locale di installazione	si		no
- adeguate dimensioni aperture di ventilazione	si		no
- aperture di ventilazione libere da ostruzioni	si		no
2. Esame visivo linee elettriche		soddisfacente	non soddisfacente
3. Bruciatore			
- ugelli puliti	si		si
- funzionamento corretto	si		si
4. Generatore di calore			
- scambiatore lato fumi	si		no
- accensione e funzionamento regolari	si		no
- dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente	si		no
- assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi	si		no
- dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	si		no
- vaso di espansione carico e/o in ordine per il funzionamento	si		no
- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione	si		no
5. Controllo assenza fughe di gas	si		no
6. Esame visivo delle combentazioni		soddisfacente	non soddisfacente
7. Esame visivo camino e canale da fumo		soddisfacente	non soddisfacente

D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e successive modifiche)

Effettuato Non effettuato

Temp. Fumi (°C)	Temp. Amb. (°C)	O2 (%)	CO2 (%)	Bacharach (n.)	CO (ppm)	Rendimento di combustione (%)	Tiraggio (Pa)

OSSERVAZIONI:

.....

.....

.....

RACCOMANDAZIONI (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....

.....

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare SI NO

PRESCRIZIONI : (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo funzione)

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome Ragione Sociale
Indirizzo Telefono
Estremi del documento di qualifica

Orario di arrivo presso l'impianto Orario di partenza dall'impianto

Timbro e firma dell'operatore Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Nello spazio **OSSERVAZIONI** deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
2. Nello spazio **RACCOMANDAZIONI** devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
3. Nello spazio **PRESCRIZIONI** il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
4. Tutte le note riportate negli spazi **OSSERVAZIONI**, **RACCOMANDAZIONI**, **PRESCRIZIONI** devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 cm² da portare a 160 cm²).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto D, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

Impianto termico sito nel Comune di (.....)
 in via/piazza nc piano interno Cap.
 Responsabile dell'impianto: tel.:
 Indirizzo:
 in qualità di: proprietario occupante terzo responsabile

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO				
Costruttore		Modello		
Marcatura efficienza energetica: (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660):				
Matr.	Anno di costruzione	Riscaldamento <input type="checkbox"/>	Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/>	
Pot. term. nom. utile (kW)	Caldia tipo ⁽¹⁾ B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	Tiraggio naturale <input type="checkbox"/>	forzato <input type="checkbox"/>	
Combustibile: Gas di rete <input type="checkbox"/> Gpl <input type="checkbox"/>		Gasolio <input type="checkbox"/> Kerosene <input type="checkbox"/>	Altri	
Data installazione	Data del controllo	Locale installazione		
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO		SI	NO	N.C. ⁽²⁾
- Dichiar. di conformità dell'impianto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Libretto di impianto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Libretto d'uso e manutenzione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE		SI	NO	ES ⁽³⁾
- Idoneità del locale di installazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Adeguate dimensioni aperture ventilazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Aperture di ventilazione libere da ostruzioni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO		SI	NO	N.C.
- Pendenza corretta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sezioni corrette		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Curve corrette		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Lunghezza corretta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Buono stato di conservazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE		SI	NO	N.C.
- Scarico in camino singolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Scarico in canna fumaria collettiva ramificata		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Scarico a parete		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <u>Per apparecchio a tiraggio naturale:</u> non esistono riflussi dei fumi nel locale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <u>Per apparecchi a tiraggio forzato:</u> assenza di perdite dai condotti di scarico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO		SI	NO	N.C.
Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO		SI	NO	N.C.
- Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Scambiatore lato fumi pulito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Accensione e funzionamento regolari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Valvola di sicurezza contro la sovrappressione a scarico libero		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vaso di espansione carico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Guarnizione di accoppiamento al generatore integra		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO		P	N	N.A.
P=positivo N=negativo NA=non applicabile				
- Controllo assenza fughe di gas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Verifica visiva coibentazioni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Verifica efficienza evacuazione fumi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Effettuato Non effettuato

Temp. fumi (°C)	Temp. amb. (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach (a)	CO (ppm)	Rend.to Combustione (%)	Tiraggio (Pa) ⁽⁴⁾
.....

OSSERVAZIONI⁽⁵⁾⁽⁸⁾:

.....

RACCOMANDAZIONI⁽⁶⁾⁽⁸⁾ (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare **SI** **NO**

PRESCRIZIONI⁽⁷⁾⁽⁸⁾ : (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione)

.....

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome Ragione Sociale

Indirizzo Telefono

Estremi del documento di qualifica

Orario di arrivo presso l'impianto Orario di partenza dall'impianto

Timbro e firma dell'operatore

Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

.....

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

- 1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.**
- 2. Per N.C. si intende "Non Controllabile", nel senso che per il singolo aspetto non è possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.**
- 3. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.**
- 4. Il dato relativo al tiraggio, espresso in Pa, è necessario solo per generatori di calore di tipo B**
- 5. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.**
- 6. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.**
- 7. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.**
- 8. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI; PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 cm² da portare a 160 cm²).**

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto H, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L. al presente decreto legislativo.